Pubblicata sul sito istituzionale il
08/08/2019 Reg. N°960

# COMUNE DI SALICE SALENTINO

**Provincia di LECCE**

*****

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|---|---|---|
| N. **95** del Reg.<br>del 08/08/2019 | **OGGETTO:** | Gestione anagrafica dei cittadini 'senza fissa dimora'. Istituzione di un`area di circolazione territorialmente non esistente denominata 'Via della Casa comunale' |

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di AGOSTO alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

| Assessori | Presenti | Assenti |
|---|---|---|
| Antonio ROSATO | Sì | |
| Cosimo LEUZZI | Sì | |
| Amedeo ROSATO | Sì | |
| Iolanda VERDESCA | | Sì |
| Valentina CAPOCCIA | | Sì |

Partecipa IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIA LOREDANA MELE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

**PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

**Il Capo Settore**
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO**:

- che in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1228/1954 "*Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente*", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- che, in base a quanto stabilito dall'art. 43 c.c. e dall'art. 1 del d.P.R. n. 223/1989, la residenza e l'iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

**CONSIDERATO** che l'art. 2, co. 3, della Legge 24.12.1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 38 della Legge 15.7.2009, n. 94 "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", prevede che le persone senza fissa dimora si reputino residenti nel Comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, fornendo all'Ufficio Anagrafe tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e, in sua mancanza, nel Comune di nascita;

**CONSIDERATO** altresì che presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito registro nazionale delle persone "*senza fissa dimora*", che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema INASAIA secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al D.M. del 6 luglio 2010;

**VISTO**, altresì, il contenuto delle "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992*" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "*La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti*";

**OSSERVATO** che le istruzioni impartite dall'ISTAT con le sopracitate "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione1992*" dispongono che "*in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari*";

**RICONOSCIUTA** l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

**VISTO** il contenuto della "*Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010*", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "*nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.*";

**DATO ATTO** che l'Ufficio anagrafe ha segnalato due fattispecie per le quali si rende necessario ed urgente istituire una nuova via, secondo quanto stabilito dalle soprarichiamate disposizioni Istat "*Avvertenze note illustrative e normativa Aire – Serie B n. 29",* allegate al regolamento anagrafico approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

**RITENUTO**, pertanto, per tutte le motivazioni sopra riportate, di individuare una via territorialmente non esistente da far ricadere esattamente nel territorio comunale, da denominare con il toponimo di "*Via della Casa comunale*" con numero progressivo dispari e da far valere per la registrazione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora;

**VISTI:**

– la Legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 e ss. mm.;
– il Regolamento anagrafico di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
– la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/00;

**CON VOTI** unanimi resi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

**1) DI PRENDERE ATTO** che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora e/o senza tetto – per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;

**2) DI PRENDERE ATTO**, altresì, che la persona senza fissa dimora "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale" dovrà essere iscritta nella via convenzionale;

**3) DI PROVVEDERE** pertanto, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti previsti dalle norme, all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: "*Via della Casa comunale*";

**4) DI DARE ATTO** che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente;

**5) DI INCARICARE** l'Ufficio Anagrafe a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "*senza fissa dimora*", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010) e della Circolare del Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22 del 21.7.2010;

**6) DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;

**7) DI DICHIARARE** il presente atto, a seguito di separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA LOREDANA MELE

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

_____

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 960 del Reg.).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

Data 08/08/2019

---

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA LOREDANA MELE

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2019

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA LOREDANA MELE